

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi *“organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - *“Codice dei Contratti Pubblici”*, di seguito il *“Codice”*.

Considerato che

- con Determina presidenziale del 16 giugno 2020 (Prot. n. D20/5857), è stata affidata alla società *“GFX S.r.l.”* (C.F.: 0844133059/P.IVA: 02056831007), la *“fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook, altri dispositivi e DC Server - CIG 8277074989”* (di seguito anche il **“Servizio”**), per la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del 25 giugno 2020, per un importo complessivo massimo di € 80.460,00 (ottantamilaquattrocentosessanta/00) al netto di IVA di legge;
- in data 25 giugno 2020 è stato sottoscritto tra le Parti il Contratto per il Servizio (Prot. n. D20/6105), che è in scadenza al 25 giugno 2023;
- il Fondo, tenuto conto della scadenza del citato Contratto (Prot. n. D20/6105), ha ravvisato la necessità di dotarsi della fornitura in noleggio di notebook ed altri dispositivi di ultima generazione da distribuire ai propri collaboratori, dipendenti e membri degli Organi del Fondo, nonché dei connessi servizi di assistenza tecnica, per il tramite di un Operatore economico in possesso delle opportune competenze e certificazioni;
- a tal fine, il Fondo, in data 22 giugno 2023, ha avviato una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, così come sostituito dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, ad Operatore economico specializzato della fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook ed altri dispositivi per la durata di 36 (trentasei) mesi, trasmettendo attraverso la piattaforma telematica di negoziazione *“TRASPARE”*, Richiesta di Offerta (Prot. n. G23/280) e relativa documentazione allegata a n. 3 (tre) Operatori economici;

- il ritardo registrato nelle attività di allestimento della nuova sede del Fondo, inclusive del cablaggio, della scelta delle postazioni operative e direzionali, nonché della progettazione ed implementazione dei nuovi impianti e della nuova infrastruttura informatica, hanno influenzato la finalizzazione della documentazione associata alla nuova procedura di affidamento e la relativa pubblicazione in tempi compatibili con la scadenza del contratto in essere;
- nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento avviata, è da ritenersi indispensabile la regolare prosecuzione del Servizio in scadenza, affidato alla "GFX S.r.l.", al fine di garantire la continuità nella normale operatività della struttura e degli Organi del Fondo;

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte è indispensabile per il Fondo, al fine di garantire la continuità del Servizio così come descritto e nelle more dell'esito dell'indetta procedura di affidamento, prorogare la durata del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n D20/6105) con la società "GFX S.r.l.";
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n. D20/6105);
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;
- il Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D20/6105) prevede esplicitamente all'Art. 8, rubricato "Durata del Contratto", la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
- con la Delibera n. 384 del 17 aprile 2018 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.), *"nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
- nelle valutazioni complessive esposte dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che *"la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)"*;

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del Servizio (CIG n. 8277074989) nelle more del completamento della procedura di affidamento diretto indetta;
- il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la soluzione ritenuta più idonea;
- la società "GFX S.r.l.", per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell'applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D20/6105);
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte e delle attuali caratteristiche del mercato della fornitura di prodotti elettronici, in cui si rilevano frequentemente ritardi nell'approvvigionamento di prodotti e materiali, una proroga del termine contrattuale massima di 4 (quattro) mesi, ovvero fino al 25 ottobre 2023, funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio nelle more della conclusione della procedura di affidamento indetta mediante Richiesta di offerta (Prot. n. G23/280) e dell'effettiva consegna ed installazione dei nuovi notebook ed altri dispositivi;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 5 (cinque) giorni, e con rinuncia espressa della "GFX S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del 25 ottobre 2023;
- in relazione al servizio di supporto, assistenza e manutenzione sui notebook e i dispositivi in noleggio (Prot. n. D20/6105), risultano sufficienti ore residue non erogate incluse nell'importo del contratto in essere, tali da garantire il servizio per il periodo di proroga senza necessità di richiedere ulteriori ore a consumo e stanziare, di conseguenza, connesse risorse finanziarie aggiuntive;
- il corrispettivo massimo erogabile per il periodo di proroga, in relazione ai dispositivi e servizi da mantenere attivi alle condizioni contrattualmente definite con "GFX S.r.l.", è per un importo complessivo massimo pari ad € 7.100,00 (settemilacento/00) al netto di IVA di legge, e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG.2.3.1 – Noleggio/Leasing";
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC, *"quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"*;



Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D20/6105) per la “fornitura in noleggio ed assistenza tecnica di notebook, altri dispositivi e DC Server - CIG 8277074989” con la “GFX S.r.l.” (C.F.: 0844133059/P.IVA: 02056831007), con sede legale in via Via Giovanni Filippo Ingrassia, n. 15 – CAP 00152, Roma (RM), agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell’esito dell’indetta procedura per l’individuazione di un nuovo Affidatario e della consegna ed installazione dei nuovi notebook ed altri dispositivi;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D20/6105) è concessa per il periodo massimo di 4 (quattro) mesi, ovvero fino al 25 ottobre 2023, ed è funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio nelle more della conclusione della procedura di affidamento indetta mediante Richiesta di offerta (Prot. n. G23/280) e della consegna ed installazione dei nuovi notebook ed altri dispositivi;
3. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 5 (cinque) giorni, e con rinuncia espressa della “GFX S.r.l.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l’aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, il servizio venga avviato dal nuovo Affidatario prima del 25 ottobre 2023;
4. che il corrispettivo complessivo per il suddetto periodo da corrispondere alla “GFX S.r.l.”, a garanzia della continuità del Servizio, è di importo complessivo massimo pari ad € 7.100,00 (settemilacento/00) al netto di IVA di legge;
5. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 16 aprile 2020 (Prot. n. D20/3332), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✔ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **GFX S.r.l. - Determina proroga tecnica - Noleggio pc - CIG 8277074989.pdf.p7m**

 [APRI CARTELLA](#)

 [ESTRAI](#)

 [VISUALIZZA IL FILE](#)

 [REPORT](#)

[APRI DETTAGLI](#) 

[VERIFICA UN ALTRO FILE](#)

[TORNA ALLA HOME PAGE](#) 

[IL TUO FEEDBACK È MOLTO IMPORTANTE PER NOI. RISPONDI A QUESTO BREVE QUESTIONARIO ED AIUTACI A MIGLIORARE.](#)